

NADIA Plebani, matricola: 708036

Corso Avanzato di *Finanziamenti di Aziende*

Prof. C. Schena

A.A. 2011 / 2012

Presentazione Capitolo 7 - “*Le banche e le Centrali rischi private*”; paragrafi:

7.1 Il settore della *Business Information*

7.2 Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC)

7.3 Centrale di Allarme Interbancaria (CAI)

Bibliografia:

Lenoci F., Peola S., “*Nuova Centrale dei Rischi*”, IPSOA, 2011

Sitologia:

www.garanteprivacy.it

www.bancaditalia.it

**“LE CENTRALI RISCHI PRIVATE” (SIC) E “LA
CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA” (CAI)**

IL SETTORE DELLA BUSINESS INFORMATION

- Il settore della *Business Information* tratta servizi utili per la gestione di informazioni per il credito, per il marketing, legali, fiscali e sul business, all'interno dei rapporti tra enti finanziari, banche ed imprese, studi professionali. Le informazioni per il credito sono documenti su persone fisiche e giuridiche, atte a verificare l'affidabilità di un determinato soggetto, fruibili sia dal sistema finanziario, sia dalle imprese, per verificare affidamenti e rischio commerciale. A tal proposito sono fondamentali le Società di Informazione Commerciale e Creditizia. Infatti, il sistema bancario, accedendo alle informazioni contenute all'interno delle banche dati di queste Società e consultando i dati andamentali della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, ricava elementi quantitativi, qualitativi e valutazioni di rischio (*rating*) circa i propri clienti.

SOCIETÀ DI INFORMAZIONE COMMERCIALE E CREDITIZIA

✓ SOCIETÀ DI ANALISI E STUDI DI MERCATO:

- ❑ *Databank (Cerved Group);*
- ❑ *Centrale dei Bilanci (Cerved Group);*
- ❑ *Dun & Bradstreet (Gruppo CRIF).*

✓ SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE:

- ❑ *Consorzio per la Tutela del Credito (CTC);*
- ❑ *EURISC di CRIF S.p.A.*;
- ❑ *Experian Information Services S.p.A.*;
- ❑ *Cerved Group S.p.A..*

✓ AGENZIE DI RATING AUTORIZZATE DALLA BANCA D'ITALIA (*External Credit Assessment Institution – ACAI*):

- ❑ *Fitch Ratings;*
- ❑ *Moody's Investors Service;*
- ❑ *Standard & Poor's Rating Services;*
- ❑ *Cerved Group.*

SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE (SIC) O CENTRALI RISCHI PRIVATE

“Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”,

(Allegato A.5 del Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. N. 196 / 2003); articoli:

1. DEFINIZIONI
2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO
3. REQUISITI E CATEGORIE DEI DATI
4. MODALITA' DI RACCOLTA E REGISTRAZIONE DEI DATI
5. INFORMATIVA
6. CONSERVAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI DATI
7. UTILIZZAZIONE DEI DATI

8. ACCESSO ED ESERCIZIO DI ALTRI DIRITTI DEGLI INTERESSATI
9. USO DI TECNICHE O DI SISTEMI AUTORIZZATI DI *CREDIT SCORING*
10. TRATTAMENTO DI DATI PROVENIENTI DA FONTI PUBBLICHE
11. MISURE DI SICUREZZA DEI DATI
12. MISURE SANZIONATORIE
13. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
14. ENTRATA IN VIGORE

Sottoscritto dai gestori dei SIC,
dai rappresentanti degli Enti finanziari,
da alcune Associazioni consumatori e
dal Garante della privacy.

Disciplina l'attività dei SIC dall'1/01/2005.

DEFINIZIONI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

- **Sistema di Informazioni Creditizie (SIC)**: banche dati private concernenti richieste/rapporti di credito, gestite in modo centralizzato da una persona giuridica, un ente, un'associazione o un altro organismo in ambito privato (**Gestore**) e consultabile solo dai soggetti che comunicano le informazioni in esse registrate e che partecipano al relativo sistema informativo (**Partecipante**), per accertare affidabilità e puntualità nei pagamenti e per valutare l'opportunità di concedere credito al consumo, prestiti e finanziamenti in qualsiasi forma tecnica a quanti offrano maggiori garanzie. Il sistema può contenere:
 - ✓ **informazioni creditizie di tipo negativo**: riguardano soltanto rapporti di credito per i quali si sono verificati inadempimenti;
 - ✓ **informazioni di tipo positivo o negativo**: attengono a richieste/rapporti di credito a prescindere dalla sussistenza di inadempimenti registrati nel sistema al momento del loro verificarsi.
- Il trattamento dei dati personali contenuti in un SIC è effettuato dal gestore e dai partecipanti esclusivamente per finalità correlate alla tutela del credito e al contenimento dei relativi rischi. Non può essere perseguito alcun altro scopo, specie se relativo a ricerche di mercato e promozione, pubblicità o vendita diretta di prodotti o servizi.

REQUISITI E CATEGORIE DEI DATI

- Il trattamento non può riguardare dati sensibili o giudiziari, ma solo informazioni riferibili al soggetto debitore principale, che chiede di instaurare o è parte di un rapporto di credito con un partecipante o un altro soggetto coobbligato. Per ogni richiesta o rapporto di credito segnalato al SIC possono essere trattate le seguenti categorie di dati:
 - ✓ anagrafici, codice fiscale o partita Iva;
 - ✓ descrittivi della tipologia di contratto, dell'importo del credito, della modalità di rimborso e dello stato della richiesta o dell'esecuzione del contratto;
 - ✓ contabili, relativi ai pagamenti, al loro andamento periodico, all'esposizione debitoria residua e di sintesi;
 - ✓ relativi all'attività di recupero del credito o contenzioso, alla cessione del credito o ad eccezionali vicende che incidono sulla situazione soggettiva o patrimoniale di imprese, persone giuridiche o altri enti.

Nei SIC vengono anche registrati gli estremi identificativi del partecipante che ha comunicato i dati. Tali estremi sono accessibili al gestore o agli interessati e non ad altri partecipanti.

MODALITÀ DI RACCOLTA E REGISTRAZIONE DEI DATI

- Il gestore acquisisce i dati personali da registrare nel SIC esclusivamente dal partecipante e verifica la loro congruità attraverso controlli formali e logici. Dopo le eventuali correzioni ed integrazioni, operate o spontaneamente dal partecipante o su richiesta del gestore o in attuazione di un provvedimento del Giudice o del Garante, le informazioni vengono rese disponibili a tutti i partecipanti aderenti al sistema. Poi, mensilmente, il partecipante avrà cura di tenere aggiornati i dati da lui inseriti nel sistema informativo.
- Nei sistemi di informazioni creditizie:
 - ✓ di tipo negativo, i dati relativi ai ritardi nei pagamenti vengono utilizzati e resi accessibili agli altri partecipanti, dopo 120 giorni dalla data di scadenza del pagamento o dopo il mancato pagamento di 4 rate mensili;
 - ✓ di tipo positivo e negativo, i dati possono essere resi disponibili ed utilizzati dopo l'aggiornamento mensile o in seguito al mancato pagamento di 1 o 2 rate mensili consecutive o dopo il ritardo nel pagamento delle ultime 2 scadenze.

N.B.: PRIMA REGISTRAZIONE DEI DATI

Il Codice deontologico e di buona condotta e le decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) stabiliscono che, al verificarsi del primo ritardo nei pagamenti, il partecipante, attraverso l'invio di solleciti o altre comunicazioni, debba avvertire l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie, per consentirgli di adempiere immediatamente ai propri impegni. In caso contrario, i dati saranno resi noti decorsi 15 giorni dalla spedizione per posta del preavviso, che, sulla base delle disposizioni generali del Codice Civile, avverrà per raccomandata, in modo tale da garantire la certezza e l'effettività della ricezione.

L'obbligo di avvisare il debitore circa l'imminente segnalazione alle Centrali Rischi Private è il punto di equilibrio tra i contrapposti interessi degli intermediari finanziari (monitorare costantemente l'affidabilità dei debitori) e dei debitori (temere gravi danni alla reputazione e al patrimonio dall'eventualità della segnalazione di "cattivo pagatore").

INFORMATIVA

- Al momento della raccolta dei dati personali relativi a richieste/rapporti di credito, il partecipante, mediante un modello unico di informativa, illustrerà all'interessato le modalità e le finalità di trattamento di tali informazioni nei SIC. Questo documento scritto reca in modo chiaro e preciso le seguenti indicazioni:
- ✓ estremi identificativi dei sistemi cui sono comunicati i dati personali e dei rispettivi gestori;
 - ✓ categorie di partecipanti che vi accedono;
 - ✓ tempi di conservazione dei dati nei sistemi cui sono comunicati;
 - ✓ modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione dei dati, nonché eventuale uso di tecniche o sistemi automatizzati di *credit scoring*;
 - ✓ modalità per l'esercizio da parte degli interessati o di terzi, autorizzati per iscritto con delega o procura, dei diritti previsti dall'art.7 del Codice.
- Qualora una richiesta di credito non venisse accolta, in seguito alla consultazione di dati personali contenuti in sistemi di informazioni creditizie di tipo negativo, il partecipante deve comunicarlo all'interessato, indicandogli gli estremi identificativi del SIC e del relativo gestore.

CONSERVAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI DATI

- I dati personali, comunicati dai partecipanti, possono rimanere conservati nei SIC per il tempo necessario alla relativa istruttoria e non oltre 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta di credito. Se la richiesta è oggetto di rinuncia da parte dell'interessato o viene negata, il partecipante deve darne comunicazione al gestore. Questi dati rimarranno conservati nel sistema non oltre 30 giorni dal loro aggiornamento mensile.
- ✓ Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti successivamente regolarizzati possono essere conservate in un sistema fino a:
 - ❑ 12 mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi non superiori a 2 rate/mesi;
 - ❑ 24 mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a 2 rate/mesi.Oltre questi termini, i dati potrebbero non venire eliminati, se, all'interno degli stessi intervalli di tempo, verranno registrate altre inadempienze.
- ✓ Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a inadempimenti non successivamente regolarizzati possono rimanere conservate in un sistema non oltre 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dall'ultimo aggiornamento.

CONSERVAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI DATI E MISURE DI SICUREZZA DEGLI STESSI

- ✓ Le informazioni creditizie di tipo positivo, relative ad un rapporto che si è esaurito con l'estinzione di ogni obbligazione pecuniaria, possono restare conservate in un sistema non oltre 24 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto oppure dall'ultimo aggiornamento. Le predette informazioni possono essere conservate più a lungo, qualora nello stesso sistema risultino informazioni negative, in relazione ad altri rapporti di credito riferibili al medesimo interessato. Prima di eliminare completamente i dati nei termini indicati in precedenza, il gestore li può trasporre su un altro supporto, limitatamente per il tempo necessario a difendersi in sede giudiziaria o per eseguire elaborazioni statistiche anonime.
- I dati contenuti nei SIC hanno carattere riservato, quindi, nel rispetto della loro segretezza e sicurezza, possono avervi accesso solo un numero limitato di responsabili, incaricati per iscritto dal gestore e dai partecipanti o appartenenti ad organi giudiziari, per ragioni di giustizia previste dalla legge. Le tecniche di accesso vengono concordate con il gestore, che le registra e le memorizza nel sistema stesso.

UTILIZZAZIONE DEI DATI

- Il partecipante può accedere al sistema di informazioni creditizie anche mediante consultazione di copia della relativa banca dati, rispetto ad informazioni per le quali sussista un giustificato interesse, riguardante esclusivamente:
 - ✓ consumatori che chiedono di instaurare o sono parte di un rapporto di credito con il medesimo partecipante e soggetti coobbligati;
 - ✓ soggetti che agiscono nell'ambito della loro attività imprenditoriale o professionale per i quali sia stata avviata un'istruttoria per l'instaurazione di un rapporto di credito o per l'assunzione di un rischio di credito, oppure che siano già parte di un rapporto di credito con il medesimo partecipante;
 - ✓ soggetti collegati giuridicamente a quelli del punto precedente, perché coobbligati o appartenenti a gruppi di imprese, sempre che i dati personali cui il partecipante intende accedere siano oggettivamente necessari per valutare la situazione finanziaria e il merito creditizio dei soggetti di cui al punto precedente.

ACCESSO ED ESERCIZIO DI ALTRI DIRITTI DEGLI INTERESSATI

- Il gestore può voler approfondire ulteriormente i dati raccolti dal partecipante ed inseriti nel sistema. Pertanto, ne trasmette comunicazione all'interessato, che dovrà rispondere entro 15 giorni. Durante questo periodo di verifica con il partecipante ed il soggetto interessato, il gestore:
 - ✓ nei primi 15 giorni, manterrà nel SIC l'indicazione relativa allo svolgimento di nuove verifiche, tramite specifico codice o messaggio posto a fianco dei dati interessati;
 - ✓ negli altri 15 giorni, sospenderà la visualizzazione degli stessi, perché oggetto di approfondimenti.

TRATTAMENTO DI DATI PROVENIENTI DA FONTI PUBBLICHE

- Nei casi in cui il gestore ed i partecipanti, direttamente o tramite società collegate o controllate, effettuino il trattamento di dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, essi assicurano il rispetto dei seguenti principi:
 - ✓ i dati figureranno in apposite banche dati separate dal sistema di informazioni creditizie privato;
 - ✓ i dati personali pubblici verranno indicati con modalità distinte da quelli privati, per cancellare ogni possibilità di equivoco, durante la loro acquisizione da parte dei partecipanti;
 - ✓ il partecipante, in caso di richiesta di credito negata, dovrà comunicare all'interessato l'eventuale consultazione di dati personali di tipo negativo, provenienti non solo dalla banca dati privata, ma anche da una particolare fonte pubblica.

USO DI TECNICHE O SISTEMI AUTORIZZATI DI *CREDIT SCORING*

- Nel caso in cui i dati personali contenuti nel sistema siano trattati mediante l'impiego di tecniche o sistemi automatizzati di *credit scoring*, che utilizzano modelli statistici/probabilistici per esprimere giudizi o attribuire punteggi al profilo di ogni cliente, gestore e partecipanti assicurano il rispetto dei seguenti principi:
 - ✓ le tecniche o i sistemi, messi a disposizione dal gestore o impiegate per conto dei partecipanti, possono essere utilizzati solo per l'istruttoria di una richiesta di credito o per la gestione dei relativi rapporti instaurati;
 - ✓ i dati relativi a giudizi, indicatori e punteggi associati ad un interessato sono elaborati e comunicati dal gestore al solo partecipante che ha ricevuto la richiesta di credito o che ha in corso precedenti rapporti con l'interessato;
 - ✓ i modelli o i fattori di analisi statistica e gli algoritmi di calcolo dei giudizi, indicatori o punteggi vengono verificati ed aggiornati annualmente;
 - ✓ quando la richiesta di credito viene negata, il partecipante comunica all'interessato se si è fatto uso di tali sistemi durante l'istruttoria e ne vengono spiegate le logiche di funzionamento.

MISURE SANZIONATORIE

- Ferme restando le misure sanzionatorie amministrative, civili e penali previste dalla normativa vigente, i gestori ed i partecipanti prevedono d'intesa tra loro, anche tramite i sottoscrittori del presente Codice deontologico e di buona condotta, idonei meccanismi per l'applicazione di misure sanzionatorie graduate a seconda della gravità della violazione.

Tali misure comprendono:

- ✓ il richiamo formale;
- ✓ la sospensione o la revoca dell'autorizzazione ad accedere al SIC;
- ✓ la pubblicazione su uno o più quotidiani/ periodici nazionali, a spese del contravventore.

ESEMPIO DI SIC: *EURISC* DI *CRIF*

EURISC è il sistema di informazioni creditizie gestito da *CRIF*.

Più del 95% dei soggetti censiti al suo interno rimborsa regolarmente il finanziamento. Non contiene informazioni su cambiali o assegni protestati, né informazioni da Tribunali o Uffici di Pubblicità immobiliare (Conservatorie).

I suoi partecipanti trasmettono informazioni aggiornate, giornalmente o mensilmente, con il consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato, in particolare, anche senza autorizzazione, se esistono irregolarità nei pagamenti.

All'interessato viene sottoposta un'informativa illustrante: modalità di trattamento dati nel SIC, estremi della società gestore, tempi di conservazione dati, categorie di società che vi accedono, principali diritti riconosciuti al cittadino o all'impresa titolare del rapporto.

I tempi di conservazione dei dati nel SIC di CRIF sono:

- per richieste di finanziamento = 6 mesi, se richiesto dall'istruttoria, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia;
- rapporti di credito risolti positivamente = 36 mesi;
- morosità di 2 rate / mesi poi sanate = 12 mesi dalla regolarizzazione;
- ritardi superiori a 2 rate / mesi poi sanate = 24 mesi dalla regolarizzazione;
- eventi negativi non sanati = 36 mesi dalla scadenza del rapporto o dall'ultimo aggiornamento.

ESEMPIO DI SIC: *EURISC* DI *CRIF*

Procedure informatiche esaminano formalmente le informazioni raccolte e controllano che l'accesso ai dati accada solo nei momenti in cui il partecipante stia valutando una richiesta di finanziamento oppure, durante il periodo di finanziamento.

CRIF rispetta le norme rappresentate da:

- ✓ il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003);
- ✓ il Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti;
- ✓ il Provvedimento del Garante: “*Sistemi di informazione creditizie e bilanciamento degli interessi*” (16 novembre 2004).

L'interessato può accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano, rivolgendosi al suo istituto di credito partecipante o al gestore, ottenendo la correzione di dati inesatti e la cancellazione dei finanziamenti di cui risulta essere “buon pagatore”, ma ciò non facilita nessuno in un rapporto di credito. La revoca del consenso al trattamento delle informazioni creditizie di tipo positivo, da parte dell'interessato, viene trasmessa dal partecipante al gestore. Quest'ultimo ha tempo 90 giorni per aggiornare i dati.

EURISC DI CRIF

In caso di truffa, è possibile ottenere la cancellazione di un intero rapporto di credito, compilando l'apposito modulo rilasciato dal *CRIF* ed allegando copia della denuncia.

La correzione di informazioni relative a ritardi di pagamento poi adempiuti avverrà in automatico, secondo i tempi di conservazione prestabiliti.

L'interessato può citare in giudizio il partecipante che non aggiorna i dati, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e morali. Nei casi più gravi è prevista la pubblicazione della notizia sui giornali nazionali.

LA CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA (CAI)

- Alla CAI vengono trasmesse le segnalazioni sull'uso anomalo o illecito degli assegni bancari, postali e delle carte di credito. Questa è un archivio informatizzato, che costituisce un servizio di interesse economico generale, finalizzato ad assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti, scoraggiando l'emissione e la circolazione di mezzi di pagamento illegali ed accrescendo la fiducia da parte degli utenti finali verso quelli legali.
- L'archivio è costituito dalla sezione centrale, istituita presso la Banca d'Italia, e dalle sezioni remote, istituite presso le banche, gli uffici postali, gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento e le prefetture. Nell'archivio vengono iscritti i seguenti dati:
 - ✓ estremi identificativi del soggetto che trasmette i dati e data della trasmissione;
 - ✓ per persone fisiche traenti assegni emessi senza autorizzazione o provvista e per i titolari delle carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo in conseguenza del mancato pagamento o della mancata costituzione di fondi relativi le transizioni effettuate: cognome, nome, luogo di nascita, sesso, codice fiscale, domicilio;

LA CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA (CAI)

- ✓ per gli enti, anche se privi di personalità giuridica: denominazione o regione sociale, sede legale, codice fiscale, eventuale iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianale;
- ✓ per gli assegni emessi senza autorizzazione o senza provvista: coordinate, divisa, importo;
- ✓ coordinate dei moduli di assegno dei quali sia stato denunciato il furto o lo smarrimento;
- ✓ coordinate dei moduli di assegno non restituiti;
- ✓ per le carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo: emittente, numero, scadenza;
- ✓ per le carte di pagamento delle quali sia stato denunciato il furto o lo smarrimento: emittente, numero, scadenza.

LA CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA (CAI)

- L'accesso all'archivio è consentito a privati, persone fisiche e giuridiche che desiderano verificare i dati personali registrati a proprio nome e per controllare la regolare circolazione di assegni bancari, postali e di carte di pagamento. Le domande di accesso possono essere presentate per posta, via fax, con la PEC o direttamente presso gli sportelli delle Filiali della Banca d'Italia con la prevista modulistica, esibendo o allegando un documento di riconoscimento ed il codice fiscale. Per mezzo di una delega semplice, terze persone possono accedere ai dati dell'interessato delegante. All'atto della richiesta di informazioni verrà consegnato un foglio informativo sintetico sulla CAI. Inoltre, sarà possibile chiedere chiarimenti sull'iscrizione del proprio nominativo nell'archivio o su altri aspetti riguardanti la CAI. Per le informazioni richieste non è previsto il pagamento di alcun corrispettivo.

LA CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA (CAI)

- La Banca d'Italia ha attivato un servizio WEB per la consultazione dei dati non nominativi, che è consentita a chiunque, in modo rapido e facile. Essa riguarda denunce di assegni bancari o postali non restituiti, sottratti, smarriti e carte di pagamento revocate, sottratte, smarrite.
- La responsabilità delle iscrizioni nell'archivio della CAI viene attribuita agli enti segnalanti privati (banche, uffici postali, intermediari finanziari) e pubblici (Prefetti, Autorità giudiziaria, Garante per la protezione dei dati personali). Questi provvedono anche alle eventuali cancellazioni e rettifiche dei dati errati. Le informazioni vengono sempre aggiornate giornalmente.